

Informativa per gli assicurati delle assicurazioni collettive

pagina 2

Condizioni d'assicurazione dell'assicurazione di viaggio per le carte Charge e le carte di credito di Swisscard AECS GmbH

da pagina 3

Informativa per gli assicurati delle assicurazioni collettive

La seguente informativa ai clienti offre una panoramica sull'identità degli assicuratori e sui contenuti essenziali del contratto d'assicurazione (art. 3 cpv. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione [di seguito: «LCA»]). I diritti e gli obblighi concreti delle persone assicurate si evincono dalle Condizioni d'assicurazione (di seguito: «CA»), da eventuali moduli di adesione e dalle disposizioni legali vigenti (LCA).

1. Contraenti

Swisscard AECS GmbH quale emittente (di seguito: «emittente») di carte Charge e carte di credito (di seguito: «carta/e») ha stipulato con l'assicuratore citato di seguito un contratto collettivo relativo a prestazioni assicurative (di seguito: «contratto d'assicurazione collettiva») di cui i titolari di carta possono usufruire tramite adesione opzionale al contratto d'assicurazione collettiva. Aderendo al contratto d'assicurazione collettiva, alle persone assicurate (vedi cifra 2) vengono concessi determinati diritti a prestazioni (vedi cifra IV. A-D delle Condizioni particolari d'assicurazione) nei confronti dell'assicuratore, ma non nei confronti dell'emittente.

L'assicuratore e soggetto che assume il rischio è:

EUROPEA Assicurazioni Viaggi SA (di seguito: «l'assicuratore»), una società anonima secondo il diritto svizzero, con sede a St. Alban-Anlage 56, casella postale, 4002 Basilea.

L'assicuratore e l'emittente possono delegare dei compiti a erogatori di prestazioni ai sensi delle Condizioni d'assicurazione.

2. Persone assicurate

Le persone assicurate si evincono dalla definizione di cui alle Condizioni d'assicurazione (vedi cifra I. C. delle CA).

3. Rischi assicurati, estensione della copertura assicurativa

I rischi assicurati e l'estensione della copertura assicurativa (incl. eccezioni alla copertura assicurativa) si evincono dalle Condizioni d'assicurazione, in particolare della panoramica sulle prestazioni assicurative (vedi cifra II. delle CA) unitamente alla conferma dell'assicurazione. La copertura assicurativa sussiste indipendentemente dal fatto che il viaggio in questione sia stato pagato o meno con la carta.

4. Come si calcola il premio?

Nell'ambito della procedura d'adesione al contratto d'assicurazione collettiva, il premio viene espressamente comunicato.

5. Quali sono i doveri e gli obblighi delle persone assicurate?

I doveri e gli obblighi sono esposti dettagliatamente nelle Condizioni d'assicurazione e nella LCA.

Rientra, per esempio, fra i doveri fondamentali delle persone assicurate quanto segue:

- Qualora subentri un caso di danno, è necessario comunicarlo immediatamente all'assicuratore;
- nell'eventualità di accertamenti degli assicuratori, p. es. in caso di danno, le persone assicurate devono collaborare e fornire tutta la documentazione necessaria (obbligo di collaborazione);
- in caso di danno, occorre adottare le misure ragionevoli atte a ridurre e accertare il danno (obbligo di riduzione del danno);
- il titolare della carta principale è tenuto a informare le altre persone assicurate (segnatamente i titolari delle carte supplementari) in merito ai punti essenziali della copertura assicurativa e agli obblighi in caso di danno, nonché al fatto che le presenti Condizioni d'assicurazione possano essere reperite in qualsiasi momento presso Swisscard AECS GmbH, Neugasse 18, CH-8810 Horgen o consultate su Internet all'indirizzo www.swisscard.ch

6. Durata e cessazione dell'assicurazione

La copertura assicurativa sussiste di norma, fintantoché sussistano efficacemente il rapporto con carte che vi sta alla base, nonché l'adesione al contratto d'assicurazione collettiva. Delle particolari disposizioni concernenti la durata temporale della copertura assicurativa (a seconda del rischio assicurato) sono contenute nelle Condizioni d'assicurazione.

7. Modifica dell'estensione della copertura o dei premi

L'assicuratore e l'emittente possono adeguare premi e condizioni d'assicurazione. I dettagli in proposito sono reperibili nelle Condizioni d'assicurazione (vedi cifra III. punto 6).

8. Informativa sul trattamento dei dati personali

L'emittente e l'assicuratore trattano dati derivanti dai documenti contrattuali o dall'esecuzione del contratto e li utilizzano in particolare per determinare il premio, per l'accertamento del rischio, per il trattamento dei casi di danno, nonché per valutazioni statistiche. L'emittente è, inoltre, autorizzata a utilizzare in particolare dati derivanti dai documenti contrattuali e dall'esecuzione del contratto per scopi di marketing. I dati vengono trattati, in particolare raccolti, conservati, utilizzati, rielaborati, comunicati, archiviati e cancellati fisicamente o elettronicamente, secondo le prescrizioni di legge. L'emittente e l'assicuratore possono scambiare dati da elaborare, nella misura necessaria, con terzi direttamente coinvolti nell'esecuzione del contratto in Svizzera e all'estero, coassicuratori e riassicuratori, fornitori di servizi, nonché società nazionali ed estere dell'assicuratore. Inoltre, l'emittente e l'assicuratore possono richiedere, presso servizi e altri terzi, informazioni utili, segnatamente sull'evoluzione dei danni. Questo vale indipendentemente dalla conclusione del contratto. La persona assicurata ha il diritto di richiedere all'emittente e all'assicuratore le informazioni previste per legge riguardo al trattamento dei dati inerenti alla persona assicurata.

I. Struttura delle condizioni / Introduzione / Definizioni

A. Struttura delle condizioni

Le Condizioni d'assicurazione sono strutturate come segue:

I. Struttura delle condizioni / Introduzione / Definizioni

II. Panoramica sulle prestazioni assicurative

III. Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

IV. Condizioni particolari d'assicurazione (CPA)

Nella panoramica sulle prestazioni assicurative vengono stabilite in modo esaustivo e a complemento delle Condizioni generali e particolari d'assicurazione le prestazioni in caso di danno. In caso di contrasto, la panoramica sulle prestazioni assicurative ha la precedenza.

Le Condizioni generali d'assicurazione trovano sempre applicazione in tutti i casi in cui le Condizioni particolari d'assicurazione non prevedano alcun'altra normativa. In caso di contrasto, si applicano le Condizioni particolari d'assicurazione.

B. Introduzione

L'emittente ha stipulato con l'assicuratore un contratto d'assicurazione collettiva che garantisce ai titolari di carte, con adesione al contratto d'assicurazione collettiva, e ad altre persone assicurate determinati diritti a prestazioni nei confronti dell'assicuratore, ma non nei confronti dell'emittente e/o di terzi da questa incaricati dell'esecuzione della relazione contrattuale.

Il titolare della carta principale è tenuto a informare eventualmente le altre persone assicurate (segnatamente i titolari delle carte supplementari) in merito ai punti essenziali della copertura assicurativa e agli obblighi in caso di danno, nonché al fatto che le presenti Condizioni d'assicurazione possano essere reperite in qualsiasi momento presso Swisscard AECS GmbH, Neugasse 18, CH-8810 Horgen o consultate su Internet all'indirizzo www.swisscard.ch

I casi di danno devono essere comunicati direttamente e tempestivamente dopo esserne venuti a conoscenza all'assicuratore, poiché in caso contrario si possono perdere dei diritti a prestazioni.

C. Definizioni

Ai fini di una miglior comprensione si rinuncia alla doppia formulazione maschile-femminile.

I termini indicati nelle presenti Condizioni d'assicurazione assumono il seguente significato:

Anticipi

Pagamenti erogati dal fornitore dei servizi di assistenza che non vengono rariscati da un assicuratore e che devono essere rimborsati dalla persona assicurata al fornitore dei servizi di assistenza entro un mese dall'erogazione dell'anticipo o dal rientro nel Paese di domicilio.

Assicurazione e liquidatore del danno

L'assicuratore è la EUROPEA Assicurazioni Viaggi SA (denominata di seguito «Assicuratore») con sede a St. Alban-Anlage 56, casella postale, 4002 Basilea.

Attrezzatura sportiva

Sono considerati attrezzatura sportiva tutti gli oggetti necessari all'esercizio di una tipologia di sport (p.es. sci, snowboard, fucili da caccia, attrezzatura per immersioni e da golf, ecc.) inclusi accessori.

CA

Le Condizioni d'assicurazione che contengono tutte le disposizioni relative al contratto d'adesione.

Carta

Carta Charge e/o carta di credito dell'emittente.

Caso di danno

L'evento che provoca il danno coperto da assicurazione.

Cataclisma

Evento naturale improvviso, imprevedibile che presenta un carattere catastrofico. L'evento che causa il danno viene scatenato, in tale contesto, da elementi di carattere geologico o meteorologico.

CGA

Le Condizioni generali d'assicurazione valide per tutte le prestazioni assicurative (sezione III).

Copertura carte

Le prestazioni assicurative dell'assicurazione di viaggio legate alla carta che possono essere incluse tramite adesione opzionale al contratto collettivo fra emittente e assicuratore.

CPA

Le Condizioni particolari d'assicurazione valide per le singole prestazioni assicurative (sezione IV).

Disordini di tutti i tipi

Attività violenta contro persone o cose a seguito di assembramento, disordini o tumulti.

Emittente

Swisscard AECS GmbH quale emittente delle carte, nonché dei terzi da essa incaricati dello svolgimento della relazione con carte.

Epidemia

Un'epidemia è una malattia infettiva (p.es. influenza) di proporzioni straordinarie che si verifica in un luogo e in un periodo di tempo circoscritti.

Estero

Per estero non si intende né la Svizzera né il Paese in cui la persona assicurata ha il proprio stabile domicilio.

Eventi atmosferici estremi/maltempo

Condizioni atmosferiche imprevedibili nella cui modalità di manifestazione si allontanano significativamente dalla media, come p.es. temporali di forte intensità, tempeste, uragani, precipitazioni intense, ecc.

Grave negligenza

Si comporta in modo gravemente negligente chi viola un dovere di prudenza elementare il cui rispetto è imposto a ciascuna persona ragionevole nella medesima situazione.

Infortunio

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.

Luogo di domicilio/Stato di domicilio/Paese di domicilio

Lo Stato di domicilio è il Paese in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio di diritto civile o la propria dimora abituale oppure ha avuto l'ultimo domicilio o l'ultima dimora abituale prima dell'avvento della dimora assicurata.

Malattia

È considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro.

Mezzi di trasporto pubblici

I mezzi di trasporto pubblici sono tutti quei mezzi autorizzati al trasporto di persone in aria, a terra o in acqua. Non sono considerati mezzi di trasporto pubblici quelli che circolano nell'ambito di giri/giri in aereo, nonché veicoli a noleggio e taxi.

Oggetti preziosi

Sono considerati oggetti preziosi tutti i prodotti del valore a nuovo di CHF 500 e superiore.

Persone assicurate

L'assicurazione è valida solo per persone che hanno il proprio domicilio ai sensi del diritto civile o la propria dimora abituale in Svizzera.

È assicurato il soggetto che ha aderito al contratto d'assicurazione collettiva con l'emittente delle carte (titolare della carta principale). Oltre al titolare della carta principale sono considerati assicurati anche i seguenti soggetti:

- eventuali titolari di carte supplementari;
- coniugi o concubini, figli minorenni, nonché figli minorenni, minori che soggiornano durante le vacanze o minori in affidamento del titolare della carta principale o di carte supplementari (a prescindere dal fatto che vivano o meno in economia domestica comune con il titolare della carta principale/di carte supplementari);
- i seguenti soggetti che vivono in economia domestica comune con il titolare della carta principale o di carte supplementari: genitori, nonni, figli maggiorenni, nonché nipoti.

Prestazione di viaggio/preparativo

Si considerano prestazioni di viaggio/preparativi la prenotazione di un volo aereo, di un viaggio in nave, in bus o tramite ferrovia, di un trasferimento in bus o di un altro trasporto verso il luogo di soggiorno o ritorno oppure in loco la prenotazione di una camera d'albergo, di una casa vacanze, di un camper, di una casa battello o il noleggio di uno Yacht.

Rapina

Furto accompagnato da uso o minacce di violenza.

Somma assicurata

Importo del diritto massimo alla prestazione secondo la panoramica sulle prestazioni assicurative.

Spese di annullamento

Qualora il viaggiatore receda dal contratto, l'organizzatore di viaggi perde il diritto al prezzo del viaggio pattuito. Può, tuttavia, esigere un risarcimento adeguato. L'importo del risarcimento si determina sulla base del prezzo del viaggio, dedotto il valore delle spese evitate dall'organizzatore di viaggi, nonché il valore che potrà ricavare da un diverso utilizzo delle prestazioni di viaggio.

Stipulante

Lo stipulante è l'emittente.

Sport estremi

Esercizio di discipline sportive straordinarie, laddove l'interessato è sottoposto alla massima usura fisica e psichica (p.es. Campionati del mondo di Ironman).

Swizzera

Nella sfera di applicazione della Svizzera rientrano la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

Terrorismo

Per terrorismo si intende ogni atto di violenza o minaccia di violenza volto(a) al raggiungimento di fini politici, religiosi, etnici, ideologici o similari. Gli atti di violenza o la minaccia di violenza sono idonei a diffondere paura o terrore nella popolazione o in parti della stessa oppure a influenzare un governo o delle istituzioni statali.

Titolare della carta principale

La persona che ha fatto domanda di carta principale presso l'emittente e che può richiedere sotto la propria responsabilità e per proprio conto delle carte supplementari.

Titolare della carta supplementare

La persona alla quale l'emittente ha consegnato, su richiesta del titolare della carta principale, una carta supplementare.

Titolare di carta

Titolare di una carta.

Viaggio

Un viaggio include come minimo un pernottamento al di fuori del domicilio e deve comprendere un tragitto di andata e di ritorno.

II. Panoramica sulle prestazioni assicurative

Prestazioni assicurative	Somme di prestazione massime in CHF per caso di danno			
	Classic	Premium	Exclusive	Validità geografica
A. Spese di annullamento e interruzione del viaggio Assunzione delle spese di annullamento in caso di no show, nonché della quota inutilizzata dei preparativi in caso di interruzione anticipata del viaggio dovuta a grave malattia, infortunio o decesso	6 000	12 000	18 000	in tutto il mondo
B. Bagaglio Copertura/assicurazione del bagaglio personale al valore da nuovo contro furto, rapina, danneggiamento o distruzione, nonché perdita dovuta al gestore dei mezzi di trasporto pubblici	2 000	4 000	6 000	in tutto il mondo
C. Rimpatrio Helpline 24 ore su 24 con organizzazione e copertura delle spese del trasporto verso l'ospedale, il rimpatrio presso il domicilio o le azioni di ricerca e di recupero a seguito di grave malattia, infortunio o decesso	200 000	400 000	600 000	in tutto il mondo
D. Comfort di viaggio Copertura di spese supplementari a seguito di • annullamento del volo, ritardo nel volo di almeno 4 ore e perdita del volo di prosecuzione • consegna del bagaglio ritardata di almeno 6 ore • consegna del bagaglio ritardata di almeno 48 ore	200 400 800	400 800 1 600	800 1 000 2 000	in tutto il mondo

III. Condizioni generali d'assicurazione (CGA)

1 Quando inizia e quando cessa la copertura assicurativa?

1.1 Durata dell'adesione

La copertura assicurativa ha inizio come da comunicazione dell'emittente nel giorno concordato con l'emittente al momento dell'adesione al contratto d'assicurazione collettiva da parte del titolare di carta. L'adesione al contratto d'assicurazione collettiva vige per un anno a partire dalla data citata nella conferma dell'assicurazione. Decorso tale anno, l'adesione si prolunga di volta in volta tacitamente di un mese a meno che il titolare di carta o l'emittente non la disdica per iscritto dando un preavviso di 30 giorni per la fine del mese.

La copertura assicurativa termina comunque alla cessazione del rapporto con carte ai sensi delle Condizioni generali dell'emittente o alla cessazione dell'adesione al contratto d'assicurazione collettiva.

1.2 Durata e ambito di validità

L'evento assicurato deve verificarsi durante il periodo assicurato. Non si tiene conto di eventi che si verifichino prima o dopo.

La copertura assicurativa vige in tutto il mondo per viaggi privati fino a un massimo di 90 giorni, a prescindere dal fatto che la prestazione di viaggio sia stata acquistata con la carta o meno. In caso di soggiorni più lunghi, la copertura viene meno a partire dal 91° giorno.

La copertura assicurativa vige anche per prestazioni che siano state prenotate al massimo 6 mesi prima dell'inizio della copertura, nella misura in cui l'evento assicurato si verifichi dopo l'inizio della copertura.

La copertura assicurativa per le singole prestazioni può essere limitata nel tempo. Si prega di attenersi alle indicazioni di cui alle CPA. Qualora la coper-

tura assicurativa sia temporalmente limitata, il giorno dell'arrivo e quello della partenza vengono calcolati ciascuno come un giorno.

1.3 Accettazione delle condizioni d'assicurazione

Le presenti Condizioni d'assicurazione (CA) vengono consegnate al titolare di carta al momento dell'adesione al contratto d'assicurazione collettiva e sono disponibili sul sito web dell'emittente.

2. Quando non sussiste alcuna copertura assicurativa o la stessa è limitata?

2.1 Pretese analoghe

Qualora la persona assicurata vanti pretese derivanti da un altro contratto d'assicurazione (assicurazione volontaria o obbligatoria), la copertura dell'assicuratore si limita alla parte delle prestazioni assicurative che vadano oltre quelle dell'altro contratto d'assicurazione. I costi vengono rimborsati complessivamente una sola volta (clausola di complementarietà e di sussidiarietà).

2.2 Prestazioni di terzi

Qualora l'assicuratore abbia erogato delle prestazioni per un danno assicurato in altro modo, le stesse varranno come anticipo. Il rimborso dell'anticipo avviene tramite cessione all'assicuratore delle pretese della persona assicurata nei confronti dell'altro assicuratore obbligato alla prestazione. La cessione viene eseguita al posto del pagamento e per la persona assicurata ha effetto liberatorio.

2.3 Eccezioni generali

Non sono assicurati eventi

2.3.1 che al momento della stipulazione dell'assicurazione o della prenotazione del viaggio si siano già verificati oppure fossero riconoscibili o avrebbero potuto –

- ipoteticamente – essere diagnosticati da un medico in seguito a una visita. È fatta riserva delle disposizioni di cui alla cifra IV. A. 1.4 e cifra IV. C. 1.2;
- 2.3.2 che si verifichino in relazione a malattie e infortuni che non siano stati accertati da un medico e documentati tramite un certificato medico immediatamente dopo il loro verificarsi;
- 2.3.3 per i quali il perito (esperto, medico, ecc.) che esegue gli accertamenti sul danno sia direttamente favorito o sia congiunto della o imparentato con la persona assicurata;
- 2.3.4 che siano una conseguenza di eventi bellici o riconducibili ad atti terroristici, con riserva delle disposizioni di cui alla cifra IV. A. 1.2.5;
- 2.3.5 che siano correlati a dei rapimenti;
- 2.3.6 che siano una conseguenza di disposizioni dell'autorità (arresto o divieto di lasciare il paese, chiusura dello spazio aereo, ecc.);
- 2.3.7 che si generino a seguito della partecipazione a
 - competizioni sportive, gare, rally o addestramenti con autoveicoli o natanti,
 - competizioni sportive e addestramenti relativi a sport professionali o a un tipo di sport estremo,
 - trekking ed escursioni in montagna con pernottamenti al di sopra dei 4000 m s.l.m.,
 - azioni rischiose (atti temerari) nelle quali ci si espone consapevolmente a un rischio particolarmente grosso;
- 2.3.8 che si verifichino a seguito della guida di un autoveicolo o natante senza la licenza di condurre legalmente prescritta o qualora manchi l'accompagnatore previsto per legge;
- 2.3.9 che si verifichino sotto l'influsso di alcol, droghe, anestetici o farmaci;
- 2.3.10 che si verifichino a causa della commissione intenzionale di crimini e infrazioni e del tentativo di commetterli;
- 2.3.11 che si verifichino in relazione a suicidio, autolesione e il tentativo di commetterli;
- 2.3.12 che vengano provocati da radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo, in particolare anche da trasformazioni del nucleo atomico.

3 Che cosa bisogna fare dopo un caso di danno? (Obblighi)

- 3.1 Rivolgetevi
 - in caso di danno al servizio clienti di Wüth Financial Services AG, Churerstrasse 10, 9400 Rorschach, telefono +41 44 723 44 15, creditcards@wuerth-fs.com,
 - in caso d'emergenza alla CENTRALE D'ALLARME con servizio 24 ore su 24, tramite il numero +41 848 801 803 oppure il numero verde gratuito +800 8001 8003, fax +41 848 801 804. È a vostra disposizione giorno e notte (anche di domenica e nei giorni festivi). La CENTRALE D'ALLARME vi consiglia sulla procedura opportuna e organizza gli aiuti necessari.
- 3.2 La persona assicurata, prima e dopo il danno, deve fare tutto quanto possa contribuire a impedirlo o a ridurre l'entità e ad accertarlo.
- 3.3 All'assicuratore devono essere rilasciate tempestivamente le informazioni richieste e inoltrati i documenti necessari.
- 3.4 In caso di malattia o infortunio, occorre recarsi immediatamente da un medico; questi dovrà essere informato dei piani di viaggio e sarà necessario attenersi alle sue disposizioni. La persona assicurata/avente diritto deve esonerare i medici che l'hanno curata dall'obbligo di segretezza nei confronti dell'assicuratore relativamente a informazioni che occorrono all'assicuratore per la verifica del proprio obbligo di prestazione.
- 3.5 Raccomandiamo, inoltre, ai malati cronici di far confermare immediatamente prima della prenotazione di una prestazione di viaggio, in un certificato medico che dovrà essere rilasciato in quello stesso momento, la propria capacità di viaggiare.

4. Quali conseguenze comporta la mancata osservanza di obblighi?

- 4.1 In caso di violazione colposa degli obblighi in caso di danno, l'assicuratore è autorizzato a ridurre il risarcimento dell'importo di cui lo stesso sarebbe stato ridotto in caso di comportamento conforme alle condizioni.
- 4.2 L'obbligo di prestazione dell'assicuratore decade qualora vengano dolosamente
 - date informazioni errate;
 - taciuti dei fatti;
 - violati gli obblighi richiesti (fra l'altro rapporto di polizia, processo verbale, conferma e ricevute) e/
 - oppure all'assicuratore derivi in tal modo un danno.

5. Quali norme si applicano per l'esecuzione delle prestazioni?

- 5.1 L'assicuratore eroga le proprie prestazioni di norma in CHF. Per la conversione di valute estere si applica il cambio del giorno in cui si sono generati i costi.
- 5.2 Le prestazioni ricevute ingiustamente dall'assicuratore gli devono essere rimborsate entro 30 giorni unitamente alle spese in tal modo generatesi ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 62 ss. CO.
- 5.3 In sede di valutazione del fatto se sia ragionevole o meno intraprendere un viaggio verso un Paese per via di scioperi, agitazioni, guerra, atti terroristici, epidemie, ecc., sono di norma determinanti le raccomandazioni vigenti delle autorità svizzere. Dette autorità sono, in primo luogo, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), nonché l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

6. Modifica dell'estensione della copertura o dei premi

Eventuali modifiche dei premi, delle presenti condizioni e/o delle somme assicurate possono essere concordate dall'assicuratore e dall'emittente (in qualità di stipulante). Le modifiche saranno comunicate tempestivamente al titolare della carta principale e in forma appropriata. Le stesse si considerano accettate da quest'ultimo qualora la copertura assicurativa non venga disdetta entro un termine precedente l'entrata in vigore della modifica. In caso di modifiche delle condizioni che non possano essere di pregiudizio agli assicurati, non sussiste alcun obbligo di informazione del titolare della carta principale.

7. Quando si prescrivono le pretese di cui al contratto?

Le pretese si prescrivono 2 anni dopo il verificarsi di un caso di danno.

8. Quale tribunale è competente?

Il foro competente a disposizione dell'avente diritto è esclusivamente quello del suo domicilio svizzero o quello della sede dell'assicuratore, Basilea.

9. Quale diritto viene applicato?

Al contratto d'assicurazione collettiva si applica esclusivamente il diritto svizzero, in particolare la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).

10. Quali norme si applicano per la protezione dei dati?

L'assicuratore, l'emittente e i loro incaricati sono autorizzati a scambiarsi reciprocamente, con esonero da un eventuale obbligo di riservatezza o di segretezza, a procurarsi presso terzi direttamente coinvolti (p.es. l'emittente) e ad elaborare i dati relativi alle persone assicurate immediatamente necessari all'adesione all'assicurazione collettiva, all'esecuzione del contratto e alla gestione del danno. In particolare, l'emittente è autorizzata, ai fini di cui sopra, a rivelare la sussistenza di una relazione con carte fra l'emittente e il titolare della carta principale/di carte supplementari. Tale autorizzazione non decade con la morte, con la perdita dell'esercizio dei diritti civili o con il fallimento del titolare della carta principale/di carte supplementari. Allo stesso modo, l'assicuratore, l'emittente e i loro incaricati si intendono autorizzati nell'ambito dell'esecuzione del contratto e della gestione del danno a richiedere a detti terzi informazioni utili e a prendere visione di documenti ufficiali. L'assicuratore e l'emittente si impegnano (e trasferiscono tale impegno ai soggetti da essi incaricati) a trattare con riservatezza le informazioni in tal modo ricevute. I dati vengono conservati fisicamente e/o elettronicamente. Ove necessario, i dati vengono trasmessi a terzi, segnatamente a coassicuratori, riassicuratori e altri assicuratori direttamente coinvolti, alle imprese che forniscono servizi e ai fornitori di servizi di assistenza, in Svizzera e all'estero. Inoltre, per far valere dei diritti di regresso, possono essere inoltrate informazioni ad altri terzi civilmente responsabili e alle loro assicurazioni di responsabilità civile. L'assicuratore è autorizzato a comunicare a terzi (segnatamente autorità competenti, servizi e l'emittente) ai quali sia stata confermata la copertura assicurativa, la sospensione, la modifica, la cessazione dell'assicurazione, nonché il rifiuto di un caso di danno.

11. Che cosa bisogna tenere, inoltre, in considerazione?

In caso di dubbio, per l'interpretazione e il contenuto di tutta la documentazione fa fede esclusivamente la versione tedesca.

IV. Condizioni particolari d'assicurazione (CPA)

IV. A. Spese di annullamento e interruzione del viaggio

1. Eventi assicurati

1.1 Spese di annullamento

L'assicuratore concede la copertura assicurativa qualora la persona assicurata non possa usufruire della prestazione di viaggio prenotata a causa di uno dei seguenti eventi, nella misura in cui tale evento si sia verificato dopo la stipulazione dell'assicurazione o dopo la prenotazione del viaggio:

- 1.1.1 grave malattia, grave lesione o grave complicanza legata alla gravidanza imprevedibile oppure decesso
 - di una persona assicurata,
 - di un accompagnatore,
 - di una persona, non un accompagnatore, molto vicina alla persona assicurata,
 - del facente funzione diretto sul posto di lavoro, cosicché la presenza della persona assicurata in loco è indispensabile;
- 1.1.2 sciopero (con riserva di partecipazione attiva) sul percorso di viaggio programmato all'estero. Agitazioni di tutti i tipi, quarantena, epidemie o cataclismi presso la destinazione di viaggio, qualora ciò possa mettere concretamente in pericolo la vita e la proprietà della persona assicurata;
- 1.1.3 grave pregiudizio alla proprietà della persona assicurata presso il suo domicilio a causa di danni provocati da incendio, cataclismi, furto o acqua, cosicché la sua presenza a casa è indispensabile;
- 1.1.4 guasto o ritardo – entrambi dovuti a difetti tecnici o ad eventi atmosferici estremi – del mezzo di trasporto pubblico da utilizzarsi per arrivare al luogo di partenza ufficiale (aeroporto, stazione di partenza, porto o luogo di salita su automezzo) nello Stato di domicilio;
- 1.1.5 qualora nei 30 giorni prima della partenza
 - la persona assicurata trovi imprevedibilmente un nuovo posto di lavoro permanente come dipendente presso un nuovo datore di lavoro (sono escluse le promozioni, ecc.) oppure
 - il contratto di lavoro della persona assicurata, senza sua colpa, venga disdetto dal suo datore di lavoro;
- 1.1.6 furto di biglietti di viaggio, passaporto o carta d'identità;
- 1.1.7 gravidanza di una persona assicurata qualora la data del viaggio di ritorno vada oltre la 24^a settimana di gravidanza o qualora per la destinazione di viaggio venga prescritta una vaccinazione che comporta un rischio per il nascituro.

1.2 Interruzione del viaggio

L'assicuratore concede la copertura assicurativa qualora la persona assicurata debba sospendere, interrompere o prolungare la prestazione di viaggio prenotata a causa di uno dei seguenti eventi:

- 1.2.1 grave malattia, grave lesione o grave complicanza legata alla gravidanza imprevedibile oppure decesso
 - di una persona assicurata,
 - di un accompagnatore,
 - di una persona, non un accompagnatore, molto vicina alla persona assicurata,
 - del facente funzione diretto sul posto di lavoro, cosicché la presenza della persona assicurata in loco è indispensabile;
- 1.2.2 sciopero (con riserva di partecipazione attiva) sul percorso di viaggio programmato all'estero. Agitazioni di tutti i tipi, quarantena, epidemie o cataclismi presso la destinazione di viaggio, qualora ciò possa mettere concretamente in pericolo la vita e la proprietà della persona assicurata e, quindi, impossibilitare o rendere irragionevole la prosecuzione del viaggio o del soggiorno;
- 1.2.3 grave pregiudizio alla proprietà della persona assicurata presso il suo domicilio a causa di danni provocati da incendio, cataclismi, furto o acqua, cosicché la sua presenza a casa è indispensabile;
- 1.2.4 guasto di un mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato a causa di difetti tecnici o di eventi atmosferici di estrema intensità, nella misura in cui la prosecuzione del viaggio come da programma non sia garantita. Ritardi o giri più lunghi del mezzo di trasporto prenotato o utilizzato non sono considerati guasti. Non sussiste alcun diritto in caso di guasti o infortuni con automezzi privati che vengano guidati direttamente dalla persona assicurata per l'esecuzione del viaggio o che vengano utilizzati quale passeggero;
- 1.2.5 eventi bellici o attacchi terroristici per 14 giorni dopo l'inizio di tali eventi o atti, nella misura in cui la persona assicurata ne sia stata sorpresa all'estero;
- 1.2.6 furto di biglietti di viaggio, passaporto o carta d'identità: sono assicurate solo le prestazioni di cui alla cifra 2.2.5.

1.3 Qualora la persona che ha innescato l'annullamento, la sospensione, l'interruzione o il prolungamento del viaggio in virtù di un evento assicurato non sia né congiunta né imparentata con la persona assicurata, il diritto alla prestazione sussiste solo se la persona assicurata abbia dovuto intraprendere/proseguire il viaggio da sola.

1.4 Se una persona assicurata soffre di una malattia cronica, senza con questo dover mettere in discussione il viaggio al momento dell'adesione al contratto d'assicurazione collettiva o al momento della prenotazione o prima di intraprendere lo stesso, l'assicuratore liquida le spese assicurate generatesi qualora il viaggio debba essere annullato, interrotto, sospeso o prolungato a causa di un grave e acuto peggioramento imprevedibile di tale malattia o qualora, in conseguenza della malattia cronica, subentri la morte.

2. Prestazioni assicurate

Determinante per la valutazione del diritto alla prestazione è il momento in cui si verifica l'evento che ha innescato l'annullamento, la sospensione, l'interruzione o il prolungamento della prestazione di viaggio.

L'assicuratore eroga le seguenti prestazioni fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito nella panoramica sulle prestazioni assicurate per caso di danno in totale.

2.1 Spese di annullamento

Al verificarsi dell'evento assicurato, l'assicuratore si assume:

- 2.1.1 le spese di annullamento effettivamente generatesi (escluse imposte relative alla sicurezza e aeroportuali).
Tale prestazione è complessivamente limitata al prezzo dei preparativi oppure alla somma assicurata fissata nella panoramica sulle prestazioni assicurate. Eventuali oneri amministrativi non correttamente rilevati o ripetuti più volte non sono assicurati;
- 2.1.2 i costi supplementari per l'inizio ritardato del viaggio qualora la prestazione di viaggio non possa essere fruita alla data prestabilita a causa del verificarsi dell'evento assicurato; tale prestazione è limitata al prezzo della prestazione di viaggio o all'importo massimo di CHF 3 000 a persona. Nel caso in cui vengano rivendicati dei costi supplementari, decade il diritto alle spese di annullamento di cui alla cifra 2.1.1.

2.2 Interruzione del viaggio

Al verificarsi dell'evento assicurato, l'assicuratore si assume:

- 2.2.1 le spese per il ritorno temporaneo presso il domicilio fino a CHF 3 000 a persona (viaggio di andata e di ritorno per un massimo di 2 persone assicurate), nella misura in cui non sia stato prenotato un soggiorno di durata anticipatamente limitata con viaggio di ritorno;
- 2.2.2 i costi supplementari di un viaggio di ritorno non programmato, sulla base di una 1^a classe in treno e di una classe Economy in aereo;
- 2.2.3 i costi proporzionali dei preparativi di viaggio non fruiti (esclusi i costi del viaggio di ritorno originariamente prenotato); tale prestazione è limitata al prezzo del viaggio o alla somma assicurata fissata nella panoramica sulle prestazioni assicurate;
- 2.2.4 i costi supplementari per la prosecuzione del viaggio, inclusive alloggio, vitto e spese di comunicazione per le conversazioni con la CENTRALE DI ALLARME (per un massimo di 7 giorni) fino a concorrenza di CHF 700 a persona oppure, in caso di utilizzo di un'auto a noleggio, fino a CHF 1 000, indipendentemente dal numero di persone che utilizzano l'auto a noleggio;
- 2.2.5 l'organizzazione del blocco di cellulari, carte di credito o carte del cliente, ma non le spese da ciò derivanti.

3. Eccezioni

Le prestazioni non vengono erogate

- 3.1 qualora il prestatario del servizio (agenzia di viaggi, noleggiatore, organizzatore, ecc.) rifiuti, modifichi o sospenda o avrebbe dovuto rifiutare, modificare o sospendere la prestazione concordata per motivi oggettivi;
- 3.2 qualora l'affezione che ha causato l'annullamento, la sospensione, l'interruzione o il prolungamento del viaggio sia stata una complicanza o conseguenza di cure mediche o di un'operazione già programmate(a) al momento di inizio della copertura assicurativa o al momento della prenotazione o dell'inizio del viaggio;
- 3.3 qualora una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico siano già sussistite al momento della prenotazione del viaggio e non siano guarite entro la data del viaggio;

- 3.4 in caso di annullamento con riferimento alla cifra 1.1.1 senza indicazione medica e qualora il certificato medico non sia stato rilasciato al momento del primo accertamento possibile dell'incapacità di viaggiare o qualora sia stato ottenuto tramite consulto telefonico;
- 3.5 in caso di sospensione, interruzione o prolungamento del viaggio con riferimento alla cifra 1.1.1 senza indicazione medica (p.es. in caso di adeguate cure mediche in loco, ecc.) e qualora non sia stato consultato alcun medico sul posto;
- 3.6 qualora un annullamento dovuto a una malattia psichica o psicosomatica – non possa essere motivato tramite accertamento e tramite certificato di un medico psichiatra rilasciato il giorno dell'annullamento e – non possa essere motivato in via supplementare, da persone in rapporto di lavoro subordinato, tramite presentazione di una conferma di assenza al 100% del datore di lavoro per la durata dell'incapacità di viaggiare certificata da un medico.

4 Obblighi in caso di danno

4.1 Spese di annullamento

L'ufficio prenotazioni (agenzia di viaggi, impresa di trasporti, noleggiatore, ecc.) deve essere informato subito dopo il verificarsi dell'evento.

4.2 Interruzione del viaggio

La persona assicurata è tenuta a usufruire delle prestazioni di cui alla cifra 2.2 tramite la CENTRALE D'ALLARME e a farselo autorizzare preventivamente dalla CENTRALE D'ALLARME o dall'assicuratore. In caso contrario, il rimborso può essere decurtato dell'importo che sarebbe derivato se la CENTRALE D'ALLARME avesse organizzato le prestazioni o avesse potuto influire sulle stesse.

4.3 L'assicurato deve denunciare immediatamente un danno verificatosi al momento dell'accertamento presso:

Würth Financial Services AG, Divisione carte di credito, Churerstrasse 10, 9400 Rorschach, telefono: +41 44 723 44 15, fax: +41 44 723 44 55, e-mail: creditcards@wueth-fs.com

4.4 All'assicuratore o a Würth Financial Services AG devono essere presentati, fra l'altro, i seguenti documenti:

- la conferma di prenotazione/fattura per i preparativi,
- le fatture per le spese di annullamento o di prosecuzione del viaggio (in originale),
- un certificato medico dettagliato o un certificato di morte o altro certificato ufficiale.

L'assicuratore eroga le seguenti prestazioni fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito nella panoramica sulle prestazioni assicurative per caso di danno in totale:

- 4.1 in caso di danno totale degli oggetti assicurati il valore da nuovo;
- 4.2 in caso di danno parziale i costi della riparazione, al massimo tuttavia il valore da nuovo;
- 4.3 contanti e biglietti di viaggio esclusivamente in caso di rapina e fino a concorrenza del 20% della somma assicurata;
- 4.4 danni da rottura fino al 20% della somma assicurata;
- 4.5 occhiali, lenti a contatto, protesi e sedie a rotelle fino a concorrenza del 20% della somma assicurata;
- 4.6 in caso di furto o perdita di passaporto, carta d'identità, licenza di condurre, libretto di circolazione e documenti d'identità similari, nonché di chiavi le spese di riproduzione;
- 4.7 in caso di furto o perdita di carte di credito e cellulari l'organizzazione (ma non i costi) del blocco;
- 4.8 per oggetti di scarso valore lasciati in un automezzo, un natante o in una tenda chiusi, fino a concorrenza del 50% della somma assicurata.

5. Eccezioni

Le prestazioni non vengono erogate

- 5.1 per danni dovuti a usura, deterioramento naturale, influssi atmosferici, stato o imballaggio insufficiente o difetto degli oggetti;
- 5.2 per danni dovuti ad abbandono, spostamento, perdita, caduta;
- 5.3 per oggetti che vengono lasciati in un luogo accessibile a tutti, al di fuori della sfera di influenza della persona assicurata, anche solo per breve tempo;
- 5.4 per oggetti la cui custodia non è adeguata al loro valore;
- 5.5 per oggetti preziosi che vengono lasciati in un automezzo, in un natante o in una tenda o che vengono dati a un'azienda di trasporti per il trasporto e fintantoché tali oggetti si trovino sotto la custodia dell'azienda di trasporti;
- 5.6 per oggetti che vengono lasciati sopra o dentro automezzi, natanti o tende durante la notte (dalle ore 22 alle ore 6).

6. Obblighi in viaggio

Qualora non vengano indossati o utilizzati, gli oggetti preziosi

- 6.1 – devono essere consegnati a una struttura ricettiva o a un guardaroba sorvegliato per la conservazione oppure
- devono essere conservati in un locale chiuso non accessibile a chiunque e li con chiusura separata, considerando il fatto che eventuali borse di qualsiasi tipo, ventiquattrore e beauty-case, nonché portagioielli non sono sufficienti come contenitore.
- 6.2 Occorre attenersi alle indicazioni di viaggio del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) in merito alla rispettiva meta di viaggio, in particolare per quanto concerne la criminalità locale e le misure precauzionali a ciò correlate.

7. Obblighi in caso di danno

- 7.1 La persona assicurata deve
- in caso di furto o rapina richiedere entro 48 ore, al posto di polizia più vicino, un'ispezione ufficiale oppure far mettere a verbale l'accaduto (rapporto di polizia, denuncia di perdita del biglietto aereo, ecc.),
 - in caso di danno o perdita durante il trasporto del bagaglio far confermare immediatamente dal servizio competente (direzione alberghiera, responsabile di viaggio, azienda di trasporti, ecc.) cause, circostanze ed entità del danno in un processo verbale e richiedere in loco anche un risarcimento,
 - dopo il rientro dal viaggio informare tempestivamente Würth Financial Services AG o l'assicuratore per iscritto motivando le pretese.
- 7.2 L'assicurato deve denunciare immediatamente un danno verificatosi al momento dell'accertamento presso:
- Würth Financial Services AG, Divisione carte di credito, Churerstrasse 10, 9400 Rorschach, telefono: +41 44 723 44 15, fax: +41 44 723 44 55, e-mail: creditcards@wueth-fs.com
- 7.3 All'assicuratore o a Würth Financial Services AG devono essere presentati, fra l'altro, i seguenti documenti:
- l'originale del verbale (rapporto di polizia, denuncia di perdita del biglietto aereo, ecc.),
 - la conferma originale, eventuali ricevute o scontrini d'acquisto.
- 7.4 Gli oggetti danneggiati devono essere tenuti a disposizione dell'assicuratore.

IV. B. Bagaglio

1. Oggetti assicurati

1.1 Sono assicurati tutti gli oggetti che le persone assicurate portano con sé in viaggio quale fabbisogno personale.

1.2 Per quanto concerne le attrezzature sportive, le sedie a rotelle e le carrozine, la copertura assicurativa è valida esclusivamente durante il trasporto con mezzi di trasporto pubblici e fintantoché tali oggetti si trovino sotto la custodia dell'azienda di trasporti.

2. Oggetti non assicurati

Non sono assicurati:

- 2.1 contanti e biglietti di viaggio (con riserva della cifra 4.3), titoli, atti e documenti di ogni tipo (con riserva della cifra 4.6), software, metalli preziosi, pietre preziose e perle, francobolli, prodotti commerciali, campioni di merce e oggetti di valore artistico o collezionistico, strumenti musicali, automezzi, biciclette, rimorchi, natanti, tavole da surf, camper e aeromobili, ciascuno con relativi accessori;
- 2.2 oggetti di valore coperti da una particolare assicurazione.

3. Eventi assicurati

Sono assicurati:

- furto, furto con scasso, rapina,
 - danneggiamento, distruzione,
 - perdita durante il trasporto dovuta ai gestori di mezzi di trasporto pubblici.
- 3.2 Durante il campeggio, gli eventi di cui alla cifra 3.1 sono assicurati solo all'interno di aree di campeggio ufficiali.

4. Prestazioni assicurate

Determinante per la valutazione del diritto alla prestazione è il momento in cui si verifica l'evento in virtù del quale il bagaglio viene interessato da un evento assicurato.

IV. C. Rimpatrio

1. Eventi assicurati

- 1.1 Sono assicurati la grave malattia, una grave lesione o una grave complicanza legata alla gravidanza imprevedibile oppure il decesso di una persona assicurata.
- 1.2 Se una persona assicurata soffre di una malattia cronica, senza con questo dover mettere in discussione il viaggio al momento della stipulazione dell'assicurazione o al momento della prenotazione o prima di intraprendere lo stesso, l'assicuratore liquida le spese assicurate generatesi qualora la persona assicurata debba essere rimpatriata a causa di un grave e acuto peggioramento imprevedibile di tale malattia o qualora, in conseguenza della malattia cronica, subentri la morte.

2. Prestazioni assicurate

Determinante per la valutazione del diritto alla prestazione è il momento in cui si verifica l'evento che provoca il rimpatrio.

L'assicuratore eroga le seguenti prestazioni fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito nella panoramica sulle prestazioni assicurative per caso di danno in totale:

- 2.1 le spese
- per il trasporto nell'ospedale più vicino idoneo a erogare le cure,
 - di un trasporto d'urgenza con assistenza medica nell'ospedale idoneo a erogare le cure presso il domicilio della persona assicurata.
- Solo i medici dell'assicuratore decidono della necessità e delle modalità e tempistiche di tali prestazioni;
- 2.2 l'organizzazione e il pagamento del viaggio di andata e di ritorno di una persona molto vicina all'assicurato al suo capezzale, sulla base di una 1^a classe in treno e di una classe Economy in aereo, fino a concorrenza dell'importo di CHF 5'000;
- 2.3 i costi per un'azione di ricerca e di recupero necessaria fino a concorrenza dell'importo di CHF 10'000 a persona, qualora la persona assicurata venga data per dispersa o debba essere recuperata;
- 2.4 l'organizzazione e le spese per le formalità prescritte dalle autorità, nel caso in cui la persona assicurata deceda durante il viaggio. Inoltre, l'assicuratore si assume i costi della cremazione al di fuori dello Stato di domicilio o i costi supplementari per l'adempimento della convenzione internazionale concernente il trasporto di cadaveri (prescrizioni minime come bara o rivestimento di zinco), nonché il rimpatrio della bara o dell'urna presso l'ultimo domicilio della persona assicurata;
- 2.5 un anticipo sulle spese rimborsabile fino a concorrenza di CHF 5'000 a persona, qualora una persona assicurata debba essere ricoverata in ospedale all'estero (rimborso entro 30 giorni dal rientro presso il domicilio).
- 2.6 Spetta all'assicuratore decidere della necessità e delle modalità e tempistiche di tali prestazioni.

3. Eccezioni

Non sono assicurati tutti gli eventi di cui alla cifra IV. A. 3.

4. Obblighi in caso di danno

- 4.1 La persona assicurata è tenuta a usufruire delle prestazioni di cui alla cifra 2.1 tramite la CENTRALE D'ALLARME e a farselo autorizzare preventivamente dalla CENTRALE D'ALLARME o dall'assicuratore. In caso contrario, il rimborso può essere decurtato dell'importo che sarebbe derivato se la CENTRALE D'ALLARME avesse organizzato le prestazioni o avesse potuto influire sulle stesse.
- 4.2 L'assicurato deve denunciare immediatamente un danno verificatosi al momento dell'accertamento presso:
- Würth Financial Services AG, Divisione carte di credito, Churerstrasse 10, 9400 Rorschach, telefono: +41 44 723 44 15, fax: +41 44 723 44 55, e-mail: creditcards@wuertth-fs.com

- 4.3 All'assicuratore o a Würth Financial Services AG devono essere presentati, fra l'altro, i seguenti documenti:
- un certificato medico dettagliato o un certificato di morte o altro certificato ufficiale.

IV. D. Comfort di viaggio

1. Eventi assicurati

- L'assicuratore concede la copertura assicurativa nei seguenti casi:
- 1.1 ritardo di almeno 4 ore di un volo di linea confermato;
- 1.2 annullamento da parte della compagnia aerea o sovrapprenotazione di un volo di linea confermato qualora non sia disponibile alcuna alternativa nell'arco di minimo 4 ore;
- 1.3 volo di prosecuzione mancato a seguito di un ritardo del primo volo di linea e qualora non sia disponibile alcuna alternativa entro minimo 4 ore dall'arrivo del volo ritardato;
- 1.4 consegna del bagaglio ritardata di almeno 6 ore da parte del gestore di un mezzo di trasporto pubblico.

2. Prestazioni assicurate

Determinante per la valutazione del diritto alla prestazione è il momento in cui si verifica l'evento in virtù del quale si verifica l'evento assicurato.

L'assicuratore eroga le seguenti prestazioni a seguito delle prestazioni della compagnia aerea fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito nella panoramica sulle prestazioni assicurative per caso di danno in totale.

2.1. Ritardo del volo

Al verificarsi dell'evento assicurato, l'assicuratore si assume le spese supplementari (spese di vitto, albergo, cambiamenti di prenotazione, spese per trasporto alternativo – p.es. taxi per altro aeroporto di partenza, spese telefoniche) per la prosecuzione del viaggio.

2.2. Ritardo del bagaglio

Al verificarsi dell'evento assicurato, l'assicuratore si assume le spese per gli acquisti assolutamente necessari. Non sussiste alcun diritto al rimborso per il viaggio di ritorno al domicilio.

3. Eccezioni

Le prestazioni non vengono erogate se la persona assicurata è responsabile del ritardo.

4. Obblighi in caso di danno

- 4.1 La persona assicurata deve
- far confermare immediatamente dalla compagnia aerea competente cause, circostanze ed entità del danno in un processo verbale e richiedere in loco anche un risarcimento,
 - dopo il rientro dal viaggio informare tempestivamente l'assicuratore o Würth Financial Services AG per iscritto motivando le pretese.
- 4.2 L'assicurato deve denunciare immediatamente un danno verificatosi al momento dell'accertamento presso:
- Würth Financial Services AG, Divisione carte di credito, Churerstrasse 10, 9400 Rorschach, telefono: +41 44 723 44 15, fax: +41 44 723 44 55, e-mail: creditcards@wuertth-fs.com
- 4.3 All'assicuratore o a Würth Financial Services AG devono essere presentati, fra l'altro, i seguenti documenti:
- un certificato di ritardo della compagnia di trasporto aereo, nonché una prova che non sia stata offerta alcuna alternativa nell'arco di 4 ore,
 - una conferma dei risarcimenti erogati dalla compagnia aerea,
 - le ricevute in originale delle spese generatesi in via supplementare.

Assicuratore

EUROPEA Assicurazioni Viaggi SA
St. Alban-Anlage 56
Casella postale
CH-4002 Basilea
Tel. +41 58 275 22 10 · Fax +41 58 275 27 42